

REGIONE PUGLIA

1

556

PROFESSORE AI TRASPORTI


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 25/A V Legislatura

D.D.L. N. 32 del -2 AGO. 1991

: SCHEMA DI D.D.L.: DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.

Non comporta adempimenti previsti
dal 1° e 3° comma dello art. 63
della L.R. n. 17/77.

 ...minatore


RESPONSABILE
Ufficio Impegni



REGIONE PUGLIA

DISSEGNO DI LEGGE
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

RELAZIONE

La legge 8 giugno 1990, n.142 ha attribuito alle Province e alle Citta' Metropolitane le funzioni amministrative elencate rispettivamente negli articoli 14 e 19. Dette funzioni comprendono, tra l'altro, quelle relative ai trasporti di interesse provinciale o metropolitano che attualmente vengono esercitate dalle Regioni nell'ambito delle competenze ricevute con i Decreti del Presidente della Repubblica n.5/1972 e n.616/1977.

Nessuna innovazione ha invece portato la legge 142 nei confronti dei Comuni i quali, pertanto, conservano le stesse competenze in materia di trasporti locali che essi avevano ricevuto con il DPR n.771/1955.

Per la pratica attuazione delle nuove norme sulle autonomie locali la legge 142 attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare con apposita legge regionale le necessarie forme di cooperazione dei Comuni e delle Province tra di loro e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, compatibile con le esigenze di indirizzo e coordinamento regionali.

Scopo del presente disegno di legge e' pertanto quello di stabilire le forme ed i modi attraverso i quali deve essere realizzata la partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali nella specifica materia dei trasporti locali, nonche' i criteri e le procedure richiesti per la formazione e per l'attuazione degli atti e degli strumenti richiesti per l'attuazione dei programmi regionali.

Il disegno di legge, sotto certi aspetti, si pone come integrazione e modifica della L.R.n.79/1980 "Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone" nel senso che, di detta legge, restano tuttora validi gli articoli 2 "Piano Regionale dei trasporti", 7 "Classificazione degli autoservizi", 11, 12 e 13 relativi alle modalita' di rilascio delle concessioni degli autoservizi.

Il d.d.l., invece, si presenta fortemente innovativo per quanto concerne i criteri e le modalita' di formazione ed attuazione dei Piani di bacino, nonche' la distribuzione dei compiti tra gli Enti locali interessati.

Art.1 - Specifica la finalita' della Legge.

Art.2 - Conferma un precedente assunto della L.R.n.79/1980 nel senso che il territorio regionale e' suddiviso in tanti bacini quante sono le Province pugliesi, e l'istituenda Citta' Metropolitana di Bari, salve comunque le eventuali determinazioni del Consiglio Regionale in sede di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti

REGIONE PUGLIA

Art.3 - Tenuto conto che, nella individuazione dei Bacini di traffico e' possibile che questi non coincidano ne' come numero, ne' come confini, con i territori delle Province e dell'Area Metropolitana pugliesi, l'articolo stabilisce il principio in base al quale le Province e la Citta' Metropolitana di Bari esercitano le funzioni amministrative, certamente sui bacini che dovessero risultare interamente contenuti nei limiti dei rispettivi territori, ma anche su quei bacini che interessino parzialmente anche il territorio di una provincia confinante, a condizione che nella Provincia titolare delle funzioni amministrative si sviluppi la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in esercizio nell'intero bacino.

Art.4 e Art.5. - In detti articoli sono elencate le attribuzioni delle competenze che debbono fare capo rispettivamente all'ente locale e alla Regione. E' interessante rilevare:

- che le province e la Citta' Metropolitana di Bari sono competenti alla istituzione ed all'esercizio della autolinee che si sviluppano nei bacini affidati alle rispettive competenze;
- che la Regione conserva la competenza sulle autolinee che interessano bacini affidati alla competenza di piu' Province;
- che le funzioni regionali di cui al punto precedente possono essere dalla Regione delegate alle Province ed alla Citta' Metropolitana interessate, in sede di approvazione dei Piani di bacino.

Art.6, Art.7, Art.8 e Art.9 - Fissano i criteri e le modalita' richiesti per la formazione e l'approvazione dei Piani di bacino, e per le loro eventuali modifiche, nonche' per l'istituzione delle autolinee e per la loro gestione. Viene comunque precisato che l'approvazione dei piani di bacino, e delle loro modifiche, da parte della Giunta Regionale, costituisce il presupposto per necessario ed inderogabile per l'istituzione delle autolinee da parte dell'Ente locale, e/o l'attribuzione dei contributi per l'esercizio delle autolinee medesime.

Art.10 - Richiama la normativa regionale e statale in vigore per la corresponsione dei contributi regionali, sia a sostegno dell'esercizio, che a sostegno degli investimenti.

Artt. da 11 a 15 - Comprendono le disposizioni finali e transitorie che si riferiscono sia ai piani di trasporto di bacino, nelle more della loro approvazione e di quella del Piano Regionale dei Trasporti, sia le attribuzioni delle competenze agli Enti locali interessati, e la decorrenza fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sia, infine, il trasferimento degli atti e del personale regionale necessario, e le abrogazioni.



REGIONE PUGLIA

SCHEMA DI D.D.L.: DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI.


L'ESCLUSIVO
(dott. V. Savino)

REGIONE PUGLIA

TITOLO I FINALITA'

Art. 1 Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale in conformità ai principi stabiliti dalla l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).


L. 8.6.90
(doc. n. 10 Savino)


REGIONE PUGLIA

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Capo I Individuazione dei bacini di traffico

Art. 2 Bacini di traffico

1. Il territorio regionale è suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i territori delle Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari, fatte salve le determinazioni del Consiglio Regionale in sede di approvazione del piano regionale dei trasporti.


L. ...
(dot. ... Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 3

Titolarità e gestione dei bacini di traffico

1. In ciascun bacino di traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla Provincia o Città Metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nell'ambito dei propri territori.

2. Ove il bacino di traffico non coincida con il territorio di una provincia o della città metropolitana, tali funzioni sono esercitate dalla Provincia o Città Metropolitana nel cui territorio si svolge la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in esercizio nel bacino medesimo.

L'Espresso
(dot. Savino)

REGIONE PUGLIA

Capo II Ripartizione delle competenze

Art. 4 Attribuzioni locali

1. La Provincia e la Città Metropolitana svolgono nell'ambito dei propri bacini compiti di pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo.
2. Le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, nell'ambito delle rispettive competenze, in conformità del piano regionale dei trasporti ed in esecuzione dei piani di trasporto di bacino, nonché le eventuali funzioni delegate di cui all'art. 5 comma secondo.
3. La Provincia e la Città Metropolitana provvedono, in particolare nell'ambito dei bacini di propria competenza:
 - a) all'istituzione ed all'esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle disposizioni di cui all'art. 7;
 - b) all'erogazione dei contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a totale carico del proprio bilancio;
 - c) all'autorizzazione dei servizi occasionali;
 - d) all'approvazione degli orari;
 - e) all'attività di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente.

L'ACCESSIONE
(dott. Vito Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 5

Attribuzioni della Regione

1. Restano ferme le attribuzioni della Regione in materia di:

- a) individuazione dei bacini di traffico;
- b) autolinee che interessano bacini di competenza di più province;
- c) autolinee interregionali;
- d) criteri per la determinazione dei parametri di efficienza e di produttività dei servizi di trasporto pubblico;
- e) determinazione dei contributi per l'esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli autoservizi pubblici locali;
- f) tariffe minime degli autoservizi pubblici locali;
- g) approvazione regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza e criteri per il rilascio delle relative licenze;
- h) approvazione degli organici del personale delle aziende di trasporto;
- i) rilevazione dei dati del traffico;
- l) indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla gestione degli autoservizi.

2. Le competenze regionali nelle materie di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere delegate, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui all'art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente percorrenza di servizio delle autolinee.

3. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale è esercitata dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'art. 7 commi cinque e sei.

4. Nel caso di reiterate violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell'esercizio di un servizio di trasporto, la Giunta Regionale, nell'ambito della funzione di vigilanza, previa diffida diretta all'Ente locale competente perchè provveda entro sessanta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un semestre.

L'AVVOCATO GENERALE
(dott. Vito Savino)

REGIONE; PUGLIA

CAPO III

Piani dei trasporti di bacino

Art. 6

Piani dei trasporti di bacino

1. Il piano dei trasporti di bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni.
2. Il piano dei trasporti di bacino:
 - a) determina il numero e le caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali;
 - b) indica le forme di gestione e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel bacino;
 - c) contiene il piano economico e finanziario per la produzione del servizio nonchè per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino.


 L. ...
 (dot. ... Savino)

REGIONE PUGLIA

ART. 7

Piano dei trasporti di bacino -> Formazione ed approvazione

1. Il piano dei trasporti di bacino è adottato da una conferenza di servizi alla quale, su convocazione dell'Ente locale competente, partecipano con un loro rappresentante le Province limitrofe, i Comuni e le Comunità Montane compresi nel bacino, gli uffici provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli Enti provinciali per il turismo e le associazioni delle aziende di trasporto.

2. Almeno trenta giorni prima della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla Provincia o Città Metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, è fatto tenere alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di trasporto.

3. Si applicano al riguardo le norme di cui all'art. 14, commi due e tre, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il piano dei trasporti di bacino è deliberato dalla Giunta Provinciale o Metropolitana competente ed ha validità biennale a decorrere dal 1° gennaio di ciascun biennio; Sei mesi prima della sua scadenza deve essere deliberato il piano di bacino del biennio successivo; Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo.

5. Il piano dei trasporti di bacino è approvato dalla Giunta Regionale, che può apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta.

6. Detto termine può essere prorogato per un tempo pari a quello del termine originario. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

/.

[Handwritten signature]
L. ...
(dot. ... Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 8

Istituzione delle autolinee

1. All'istituzione delle autolinee comunali provvede il Comune col le modalità di cui al d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione) coordinandole con le previsioni del piano di bacino e del piano regionale dei trasporti.

2. Le autolinee di competenza delle Province o della Città Metropolitana sono istituite con il piano di bacino e le sue varianti.

3. Le autolinee di competenza regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle Province interessate, con le modalità di cui alla l.r. 23 giugno 1980, n. 79 (Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone) e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità delle previsioni del piano regionale dei trasporti.

[Handwritten signature]
L'ESECUTORE
(dott. Vito Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 9
Gestione

1. I servizi di trasporto pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province o dalla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all'art. 22 della l. 142/90.

L'ACCETTORE
(dotto Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 10 Finanziamenti

1. La Regione corrisponde alle aziende di trasporto i contributi per l'esercizio e per gli investimenti con le modalità di cui all'art. 4, comma tre della l. 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti) ed alle ll. rr. 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive ed integrative della l.r. 4 ottobre 1989, n. 14), relativamente:

- a) alle autolinee di competenza regionale;
- b) alle autolinee di competenza provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino ai sensi dell'art. 7;
- c) alle autolinee comunali, previa approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/82.

[Handwritten signature]
L'INTESSORE
(dot. ... Savino)

REGIONE PUGLIA

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

Piano dei trasporti di bacino - Prima adozione

1. In attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, le Province e la Città Metropolitana adottano comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del decreto di cui all'art. 12, in deroga alle disposizioni dell'art. 6, comma uno.

2. Fino all'approvazione regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti.

L'INCARICATO
(dott. V. Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 12

Attribuzioni delle competenze - Decorrenza

1. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta dell'Assessore ai Trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alla Città Metropolitana sarà effettuata con le stesse modalità di cui al comma uno entro novanta giorni dalla data di costituzione della autorità metropolitana.

[Handwritten signature]
L'Assessore
(dott. *[Signature]* Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 13

Trasferimento degli atti

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 12 l'Assessorato Regionale ai Trasporti trasmette agli Enti Locali interessati elenchi degli autoservizi pubblici già di competenza regionale, con indicazione dei programmi di esercizio e delle aziende di trasporto esercenti, nonchè, a richiesta, ogni altro atto e documento occorrente per l'esercizio delle loro attribuzioni.

2. Entro il medesimo termine l'Assessorato Regionale ai Trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in corso.

L'ASSESSORE
(dott. *[firma]* Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 14

Trasferimento di personale regionale

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta Regionale stabilisce, sentite le Province e la Città Metropolitana, il contingente di personale regionale da trasferire e le relative modalità.


V. SAVINO
(dott. V. Savino)

REGIONE PUGLIA

Art. 15 Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della l.r. 79/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASSESSORE
(dott. Savino)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 8/8/91